

Edilizia

Opere realizzate in difformità rispetto al permesso di costruire

T.A.R. Lombardia, sentenza del 7 ottobre 2019, n. 865

[Approfondisci...](#)

Con la presente pronuncia, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione I (Brescia), ha respinto un ricorso presentato da due privati, comproprietari di un immobile, avverso l'ingiunzione di demolizione adottata dal Comune a seguito di realizzazione di un sopralzo di sottotetto, effettuata - secondo l'Amministrazione - in difformità sostanziale con le prescrizioni presenti nel titolo edilizio rilasciato.

Nello specifico, i ricorrenti contestavano non tanto l'esistenza della difformità rilevata, quanto la circostanza che essa non costituirebbe "variante essenziale", con ciò determinando l'obbligo di demolizione, essendo il suddetto sopralzo semplicemente più alto rispetto alla misura originariamente assentita.

L'Amministrazione dava conto dell'insistenza di detto immobile su area di interesse paesaggistico, soggetta al vincolo ex art. 142 D.lgs. n. 42/2004.

A detta del Collegio tale ultimo elemento, unitamente alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 del Testo Unico dell'Edilizia e art. 54 della Legge regionale sul governo del territorio, non può che condurre al rigetto del ricorso in questione, poiché *"in presenza di un vincolo paesaggistico, ove per l'intervento edilizio non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica, l'ordine di demolizione costituisce atto vincolato"*, anche laddove si tratti di opere c.d. "minori".